



Azienda Consortile Consorzio Erbese Servizi Alla Persona

Alla C.A. del Presidente e Direttrice

Loro sedi

Comuni Consorziati

Alla C.A. del Sindaco e/o delegato all'Assemblea Consortile

Loro sedi

**Oggetto:** Legittimità della riconferma della convenzione in atto tra Consorzio Erbese e associazione Lo Snodo

Buongiorno.

Durante l'Assemblea Consortile dello scorso 30 luglio sono state sollevate perplessità in ordine alla legittimità della riconferma, prevista all'art 4. della convenzione stipulata tra Consorzio Erbese e l'Associazione "Lo Snodo".

Queste perplessità hanno spinto l'Assemblea a chiedere valutazioni tecniche approfondite al fine di chiarire se è legittimo permettere all'Associazione Lo Snodo di rimanere negli spazi della stazione senza

Di seguito condividiamo le motivazioni che descrivono come tale possibilità trova specifica legittimazione nella normativa e nella giurisprudenza.

Invitiamo ad esaminare il tutto, se lo riterrete, con i Vostri Segretari comunali.

L'art. 71 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 attribuisce allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome e agli Enti locali la facoltà di «concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali».

Tale disposizione consente, a giudizio degli esperti, l'affidamento in via diretta di un immobile da parte della pubblica amministrazione in favore di un'associazione appartenente agli enti del terzo settore.

L'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 indica i soggetti che, costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, sono compresi nel terzo settore.

L'iscrizione nel Registro degli Enti del terzo settore poi è un requisito per il conseguimento di taluni benefici in quanto consente di applicare ai suddetti Enti le disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 ed anche la facoltà che i Comuni possano affidare in via diretta, e cioè senza procedura ad evidenza pubblica, gli immobili in questione.

L'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, stabilisce che gli enti pubblici possono concedere in comodato beni immobili in proprietà non utilizzati per fini istituzionali ai suddetti Enti.

Il richiamo al contratto di comodato senza riferimenti a procedure competitive significa che non è necessario per l'affidamento in parola (in comodato) alcuna procedura competitiva; tale interpretazione è avvalorata dalla circostanza che il successivo comma 3 dell'art. 71 prevede per l'affidamento dei beni culturali una procedura competitiva per la selezione dell'ente beneficiario.

Il fatto che il legislatore non abbia previsto la medesima procedura per l'affidamento dei beni patrimoniali disponibili invocando il solo istituto del comodato, induce a ritenere logicamente, e soprattutto per il dato letterale della disposizione, che una procedura competitiva non sia necessaria per dare in affidamento tali beni agli enti del terzo settore.

Altre norme (successive alla legge 241/1990) prevedono (o prevedevano) l'assegnazione in via diretta dell'uso di beni immobili a titolo gratuito o agevolato ad associazioni.

Tra queste l'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 296/2005 per gli immobili appartenenti allo Stato e l'art. 32, comma 1, l. n. 383/2000 (abrogato proprio con il decreto legislativo 117/2017) per gli immobili appartenenti ai Comuni prevedevano la concessione in comodato ad associazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La giurisprudenza ha affermato già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 117/2017 che, pur essendo necessaria la procedura ad evidenza pubblica anche per le concessioni di beni pubblici, la gara dovrebbe considerarsi imprescindibile solo se la disponibilità dei beni affidati si traduce in un vantaggio economico effettivo per il concessionario; in caso contrario, e cioè in caso di scarsa rilevanza economica degli immobili, l'evidenza pubblica non sarebbe necessaria. Nel nostro caso l'assenza di vantaggi e/o di remunerazioni di sorta per l'Associazione Lo Snodo sono evidenti stante la mancanza di ogni fine di lucro.

Ma, al di là delle considerazioni appena espresse, quello che appare rilevante ai fini che qui interessano è quanto il Tar Liguria con sentenza n. 67/2014 ha affermato proprio, in un caso che presenta molte similitudini con quello che riguarda l'Associazione Lo Snodo *"....che la pubblica amministrazione, pur non potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell'esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione."*

# Lo Snodo

*È la situazione verificatasi nel caso in esame, dove il Comune di Genova, fin dalla delibera di indirizzi del 8 luglio 2010, ha apertamente manifestato il proprio interesse per le attività socio-culturali dei centri giovanili autogestiti, addirittura affermando che esse “rientrano nei compiti istituzionali del Comune” medesimo.*

*Tale giudizio di valore escludeva ex se la possibilità di confronto con altre richieste di concessione dello specifico bene, anche se provenienti da soggetti astrattamente meritevoli.*

*La contraria impostazione comporterebbe, quale logica conseguenza, che la pubblica amministrazione non possa disporre dei propri beni in coerenza con le scelte discrezionali (lato sensu politiche) operate a monte, dovendosi invece limitare a scegliere i beneficiari sulla base di criteri riferiti all’ordine cronologico di presentazione delle domande, ovvero alla maggiore convenienza economica: soluzione che si appalesa assurda soprattutto nell’amministrazione locale, dove i criteri che presiedono all’utilizzo del patrimonio pubblico e le finalità perseguiti attraverso i relativi atti di disposizione costituiscono una parte non irrilevante del programma “di governo” dell’Ente.”*

Anche alla luce del principio espresso dalla citata sentenza è da ritenere assolutamente legittimo l'affidamento diretto degli spazi in parola anche a prescindere dalla sopravvenuta normativa introdotta dal decreto legislativo 117/2017 (art 71 comma 2).

Nel nostro caso, il Consorzio Erbese è stato attore di una partnership di progetto (il “progetto YouthLab”, sottoposto a Fondazione Cariplo per il Bando “Welfare di Comunità e Innovazione sociale”) il quale ha previsto azioni atte all’implementazione delle politiche giovanili, a valere sugli spazi della Stazione Erba proprio con l’associazione Lo Snodo.

Nell’ambito del progetto YouthLab sono stati pertanto definiti compiti specifici di ogni partner relativamente alla ristrutturazione degli spazi ed alla gestione operativa delle attività previste dal progetto stesso all’interno degli spazi della stazione. Il Consorzio Erbese si è fatto garante delle finalità sociali perseguiti dal progetto, proposto per il Bando Welfare di Fondazione Cariplo, che ha portato alla nascita dell’associazione Lo Snodo quale soggetto cardine per la promozione delle politiche giovanili del territorio erbese.

Tali finalità sono state condivise con Ferrovie Nord (titolare della proprietà degli spazi) fin dal principio, in una precisa volontà di definizione di quelli che sarebbero stati gli obiettivi generali dal progetto e le attività previste all’interno degli spazi della stazione, coinvolgendo direttamente Ferrovie Nord nella rete dei soggetti aderenti e sostenitori del progetto stesso. Tale volontà è stata confermata dal comodato che, come fortemente voluto da Fondazione Cariplo, ribadisce obiettivi e finalità degli spazi impegnando le parti per 20 anni.

La concessione degli spazi in parola è stata dedicata ad un’attività diretta all’implementazione delle politiche giovanili sul territorio erbese e direttamente connesse al Progetto YouthLab, già finanziato da Fondazione Cariplo per 1.110.000 euro e che ha dato inoltre origine al Tavolo Consortile delle politiche giovanili.

Il Consorzio Erbese ha concesso in uso (di fatto in sub comodato) i locali della stazione ferroviaria per la prosecuzione delle attività del suddetto progetto all’Associazione che è stata appositamente

costituita per la promozione delle politiche giovanili del territorio erbese, con sede presso lo Spazio Stazione: la nascita dell'associazione in parola è ontologicamente legata all'attività attinente alla promozione delle politiche giovanili.

Viene scritto, infatti, nella convenzione con cui il Consorzio Erbese ha affidato all'Associazione Lo Snodo i locali: *"grazie al suddetto progetto, è stata costituita l'Associazione denominata LO SNODO di promozione delle politiche giovanili del territorio erbese, con sede presso lo Spazio Stazione;"*

La scelta di affidare all'Associazione Lo Snodo quanto oggetto di comodato, è stata, pertanto, una scelta strategica e perciò è (essa scelta) l'espressione di un'attività di governo dell'Ente Consorzio in tema di politiche giovanili.

Con la convenzione dell'1/10/2020 gli obiettivi all'art. 2 vengono sinteticamente richiamati:

*"Nell'ambito delle attività connesse alle politiche giovanili del territorio, così come definite all'interno del Regolamento del suddetto TCPG, lo Spazio stazione è punto di riferimento per azioni attivate, anche in collaborazione con le politiche sociali territoriali, e promosse dai giovani del territorio, afferente agli enti consorziati, in una fattiva collaborazione tra Lo Snodo, il Consorzio erbese e gli enti locali ad esso associati.*

*Tali attività, condotte da Lo Snodo, avranno luogo all'interno dello Spazio Stazione e potranno comprendere iniziative di aggregazione, socializzazione, integrazione e studio, organizzazione di eventi culturali e avvio di collaborazioni con enti terzi (per attività dimostrative o da estendere al territorio), previo accordo tra le parti e in osservanza ai regolamenti definiti dal TCPG per l'utilizzo degli spazi presso la stazione."*

Poi l'articolo 4 della convenzione fra Consorzio Erbese e Lo Snodo dice:

*"La Convenzione avrà durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, con riferimento alla durata del Piano sociale di Zona 2021-2023, fatta salva la possibilità di conferma della presente convenzione. Le attività previste nella presente convenzione potranno comunque essere rivalutate e ridefinite dalle parti con successivo atto, previa valutazione degli esiti e delle prospettive future dal TCPG e comunque sempre in osservanza alle normative vigenti".*

Nella convenzione viene, quindi, prevista la facoltà di riconferma dell'uso concesso per gli scopi già definiti, ma – a prescindere da tale clausola – per le considerazioni espresse, appare del tutto legittima la suddetta riconferma a partire dal 01/01/2025 con conseguente allineamento ai tempi della programmazione del piano sociale di zona del Consorzio Erbese; in quanto sarebbe, soprattutto legittima nella situazione data ed in virtù della normativa e della giurisprudenza richiamata, non solo ai sensi dell'art. 71, comma 2 sopra citato, ma anche perché esso affidamento diretto ha costituito una scelta che presentava una connotazione strategica nella politica del Consorzio Erbese per quanto appena detto.

Non si potrebbe, pertanto, in questo caso invocare l'illegittimità di una concessione "diretta" (o di una riconferma) dei locali non preceduta da selezione alcuna, non solo perché l'affidamento diretto è previsto dall'art 71 secondo comma del decreto legislativo 117/2017, ma anche per la circostanza che l'associazione lo Snodo è stata costituita proprio per l'espletamento delle attività dirette alla

promozione delle politiche giovanili come risulta nella convezione che esprime una scelta di governo nelle politiche sociali espressa dal Consorzio Erbese per le circostanze ricordate.

In breve, il Consorzio Erbese ha scelto, a suo tempo, di individuare in maniera discrezionale l'Associazione Lo Snodo quale strumento per realizzare una particolare azione *in ragione* dell'interesse che presentava lo svolgimento, da parte della medesima Associazione appositamente costituita, dell'attività da intraprendere e per raggiungere gli obiettivi da realizzare che coincidevano con gli obiettivi e gli interessi dello stesso Consorzio Erbese.

I risultati come testimoniano le attestazioni da parte di tanti enti sono già noti perché hanno avuto (esse attestazioni) come destinatario il Consorzio Erbese e i Comuni Consorziati e che certificano in maniera incontrovertibile l'eccezionalità dell'attività e dei risultati ottenuti insieme con l'apprezzamento unanime conseguito.

Tali risultati dovrebbero confermare una scelta da parte del Consorzio che avvenga nel solco della continuità e che perciò consenta all'Associazione di svolgere la propria attività nei locali già assegnati.

L'interruzione o comunque la creazione di situazioni che possano creare turbamento o difficoltà alla prosecuzione della meritevole azione svolta dall'Associazione rappresenterebbero un vulnus al principio del buon andamento dell'attività amministrativa nella sua coniugazione con il principio di sussidiarietà di cui al art.118 della Costituzione. Non bisogna poi dimenticare che il bene appartiene ancora alla Ferrovie Nord e la finalità per cui è stata concessa in uso è definita nel comodato ventennale, non ci sono perciò valutazioni discrezionali sul come tale bene debba o possa essere valorizzato essendo tale valutazione già intervenuta.

Se poi l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Erbese nell'esercizio di scelte di merito ritenga di percorrere altri itinerari pregiudicando il cammino dell'Associazione – posto che la riconferma così come la concessione diretta rimangono atti legittimi – nessuno potrà impedirlo posto che appartiene alla politica definire i propri obiettivi con la conseguente responsabilità di scelte alternative che contraddirebbero quella fatta nel 2020 e che appare, essa scelta, ancora utile per l'interesse collettivo e la cui conferma viene invocata in maniera forte dal territorio.

Una scelta in discontinuità con la precedente mortificherebbe tanti ragazzi che si sono spesi con generosità in questi anni e spegnerebbe in loro la speranza e la fiducia nella buona amministrazione come mezzo per realizzare il bene comune.

Bisogna poi ricordare anche altri aspetti della vicenda. Lo scorso 22 maggio il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone ha inviato una comunicazione al Presidente del Consorzio Erbese Angelo Barindelli. Di seguito alcuni stralci della lettera.

*"Apprendiamo da recenti articoli apparsi sulla stampa, che gli spazi della stazione, destinatari di una quota rilevante del nostro contributo, potrebbero cambiare destinazione d'uso.*



*A questo proposito, desideriamo rammentare che fra le rappresentazioni che ci avete fornito e documentato in fase di istruttoria, vi era l'impegno a una destinazione sociale degli spazi in discussioni, in particolare per attività attinenti all'implementazione di politiche rivolte ai giovani.*

*Con la presente siamo quindi a richiedervi ulteriori informazioni che ci consentano di comprendere le vostre intenzioni e le vostre valutazioni, certi che secondo la buona fede e la correttezza che hanno sempre caratterizzato lo sviluppo del progetto ed i nostri rapporti, vorrete dare continuità agli impegni a suo tempo assunti e concretizzatisi con una positiva collaborazione in questi anni con l'attività svolta dall'associazione Lo Snodo.”*

Un contenzioso con la Fondazione Cariplò per la restituzione della somma a suo tempo erogata per l'attività diretta all'implementazione delle politiche giovanili (per almeno 20 anni) comporterebbe un pregiudizio economico per il Consorzio e dunque per i Comuni che Vi afferiscono. Restituzione che potrebbe comportare anche una responsabilità amministrativa.

Come sempre rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio e integrazione, in attesa di rivederci durante la prossima Assemblea sul tema prevista nel mese di settembre 2024.

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

Per l'Associazione Lo Snodo  
Il Presidente Simone Pelucchi

